

Città di Milazzo

4° SETTORE "AMBIENTE E TERRITORIO" 3° Servizio "Ambiente e Servizio Idrico Integrato" VIA F. CRISPI, 10 - 98057 MILAZZO (ME) PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839

e-mail: ambiente@comune.milazzo.me.it

■ FAX 090 9231 300

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

"SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DELLE STRUTTURE E SITI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31.12.2019

(art. 54 del D.Lgs. 50/2016)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1

Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche minime degli interventi e dei prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'appaltatore, in occasione dei singoli Contratti attuativi dell'Accordo stesso, ed impegna l'appaltatore a sottoscrivere con la stazione appaltante uno o più Contratti attuativi aventi le caratteristiche di base indicate nel presente accordo.

Gli eventuali contratti attuativi hanno come finalità quella di consentire interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale, delle strutture e siti di proprietà comunale

- 2. L'indicazione esatta dei servizi e delle aree da sottoporre ad intervento, verranno definiti di volta in volta dal Direttore dell'esecuzione del servizio, secondo le esigenze rilevate.
- 3. A sua volta l'appaltatore si impegna ad eseguire gli interventi che gli saranno ordinati nel rispetto dei patti risultanti dal presente accordo quadro, dichiarando che li assumerà con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
- 4. Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione di tutti i servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale, delle strutture e siti di proprietà comunale fino al 31.12.201, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per garantire la sicurezza e la salute pubblica, nonché mantenere il decoro della città.
- 5. La stazione appaltante, previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei propri fabbisogni, potrà stipulare con l'Aggiudicatario uno o più Contratti attuativi per gli interventi che compongono i servizi
- 6. La durata dei singoli Contratti attuativi non potrà eccedere la durata complessiva dell'accordo quadro. I Contratti attuativi stipulati per periodo eccedente la durata dell'accordo quadro perderanno automaticamente efficacia.
- 7. La stipula del singolo contratto attuativo sarà preceduta da un'apposita procedura di affidamento diretto, comunicandolo per iscritto all'appaltatore aggiudicatario.
- 8. La stipula del presente accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'appaltatore verso la stazione appaltante. La decisione della stazione ap-

paltante di addivenire o meno alla stipula di un Contratto attuativo con l'Aggiudicatario sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata dalla stazione appaltante, entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. L'aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidatario di Contratti attuativi.

9. Parimenti, il presente Accordo non costituisce né rappresenta l'attribuzione del servizio in via di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario. Anche nel corso della validità dell'accordo stesso, la stazione appaltante sarà dunque libera, per motivate esigenze, di provvedere all'affidamento di parte o di tutti i lavori oggetto del presente accordo anche in favore di soggetti terzi diversi dal l'Aggiudicatario

ARTICOLO 2

Classificazione del servizio, durata e decorrenza dell'accordo quadro

Il presente capitolato attiene all'accordo quadro per "servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale, delle strutture e siti di proprietà comunale" e comprende sommariamente i seguenti interventi:

- disinfestazione adulticida di insetti alati da eseguirsi su tutto il territorio comunale:
- derattizzazione:
- deblattizzazione da compiere su tutto il territorio comunale;
- disinfestazione da eseguirsi in tutte le scuole di proprietà comunale;
- derattizzazione da svolgere in tutte le scuole di proprietà comunale;
- disinfestazione Castello di Milazzo;
- derattizzazione Castello di Milazzo;
- disinfestazione Immobili comunali;
- derattizzazione Immobili comunali.

Inoltre le aree di intervento sono identificate in:

- a) Scuole:
- b) Castello;
- c) Immobili comunali
- d) Aree in genere di proprietà comunale

Gli interventi che si intendono realizzare sono volti alla prevenzione di eventuale pericolo di carattere igienico – sanitario e garantire sicurezza per la salute pubblica, nonchè mantenere il decoro della città

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà una durata fino al 31.12.2019 indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine.

1. È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto attuativo, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articolo 32, commi 8, periodi 5 e seguenti del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; in

tal caso il Direttore dell'esecuzione del servizio indica espressamente sul verbale gli interventi da iniziare immediatamente nel caso di consegna anticipata, al momento dell'avvio dei servizi di deve essere consegnata al Direttore dell'esecuzione del servizio la seguente documentazione:

- cauzione definitiva, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 103 del DLgs 50/2016;
- Piano Operativo per la Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
- nominativo del Responsabile Operativo o Referente della Ditta, come meglio specificato al successivo art. 7 comma lettera a),
- il Responsabile della sicurezza della Ditta, individuato ai sensi del D.Lgs.81/2008.

Al termine del periodo di validità dell'accordo, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, in regime di "proroga tecnica", agli stessi patti clausole e condizioni del presente accordo quadro.

ARTICOLO 3 Corrispettivo del contratto e invariabilità dei prezzi

L'importo complessivo presunto dei servizi che potranno essere affidati tramite contratti attuativi dell'accordo quadro è stabilito in €. 89.449,84 ed è così distribuito:

a) per servizi a base d'asta soggetti a ribasso€	72.225,90
b) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta€	1.093,64
c) per somme a disposizione dell'Amministrazione€	16.130,30

L'importo è indicato in via di larga massima al solo fine di determinare il massimo spendibile nell'arco di tempo e comunque fino al 31.12.2019 ma è suscettibile di modifiche in relazione alle effettive esigenze dell'ente e disponibilità economiche, con la precisazione che agli effettivi impegni finanziari e contabili si provvederà, ogniqualvolta si ricorrerà in concreto alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né alcun obbligo sulle quantità relative alle prestazioni richieste all'aggiudicatario.

ARTICOLO 4 Modalità generali di esecuzione degli interventi

1) <u>DISINFESTAZIONE adulticida contro mosche e zanzare da eseguirsi su</u> tutto il territorio comunale.

L'intervento di disinfestazione adulticida da insetti alati su tutto il territorio comunale ha lo scopo di limitare la presenza e la proliferazione di insetti molesti nell'ambiente (mosche e zanzare) e, quindi, evitare fastidiosi disturbi agli abitanti tali da compromettere la qualità della vita, in particolare nella stagione estiva.

Affinché l'intervento di disinfestazione adulticida abbia piena efficacia e ottenere buoni risultati dal punto di vista igienico-sanitario, è necessario agire con un appropriato intervento mirato nel periodo aprile/settembre.

La caratteristica del prodotto disinfettante da utilizzare deve avere bassa tossicità nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, adatto alla lotta contro gli insetti adulti, ad azione residuale ed abbattente a base di Cipermetrina e Tetrametrina micro incapsulata, registrati come presidio medico chirurgico presso il Ministero della Salute.

L'intervento deve essere eseguito mediante attrezzature adeguate e si intende comprensivo della fornitura dei prodotti e preparati, nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente.

Nell'utilizzo dei disinfettanti dovranno essere rispettate le indicazioni impartite dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego e, pertanto, in nessun caso si dovrà derogare dalle indicazioni riportate sull'etichetta o nella scheda tecnica dei prodotti di che trattasi.

La diluizione del preparato insetticida da utilizzare per la nebulizzazione deve avere concentrazione max, nel rispetto di quanto prescritto nella scheda tecnica.

L'intervento di disinfestazione adulticida di cui sopra si compone di un solo intervento, da eseguirsi su tutto il territorio comunale.

2) DERATTIZZAZIONE da eseguirsi su tutto il territorio comunale.

La necessità di predisporre adeguate misure di controllo delle popolazioni di roditori infestanti il territorio comunale e fare fronte all'alta prolificità della specie e scongiurare potenziali problematiche igienico- sanitarie che potrebbero manifestarsi, induce a porre in essere degli interventi di derattizzazione finalizzati a contenere la presenza di detti mammiferi roditori.

Per il raggiungimento di tale obiettivo si intende provvedere a porre in essere interventi di derattizzazione massiva su tutto il territorio comunale nel periodo primaverile/estate e autunnale.

I prodotti da impiegare per la derattizzazione devono essere anticoagulanti a bassa tossicità e registrati presso il Ministero della Salute.

Nell'utilizzo dei rodenticidi dovranno essere rispettate le indicazioni impartite dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego e, pertanto, in nessun caso si dovrà derogare dalle indicazioni riportate sull'etichetta o nella scheda tecnica dei prodotti di che trattasi.

I principi attivi possono essere scelti tra i seguenti: *Bromadiolone; Difenacoum; Brodifacoum.*

E' realistico prevedere che l'impianto fognario urbano sia colonizzato da roditori e che, appunto, tramite caditoie stradali e/o raccordi fognari, specialmente se vecchi, possono giungere all'esterno. Pertanto, la distribuzione dell'esca rodenticida deve essere posta nei siti **inaccessibili all'uomo** (ma anche agli animali non target).

3) DEBLATTIZZAZIONE da eseguirsi su tutto il territorio comunale.

La lotta alle blatte/blattelle (deblattizzazione) e, più in generale scarafaggi è rappresentata dall'insieme di pratiche ed accorgimenti necessari per evitare che le blatte provenienti dal sistema fognario urbano si insedino negli edifici utilizzando come vie di transito le condotte e le canalette degli impianti di servizio. E' realistico prevedere che l'impianto fognario urbano sia già colonizzato da blatte e che, appunto, tramite caditoie stradali e/o raccordi fognari, specialmente se vecchi, possono giungere all'esterno.

La caratteristica del prodotto disinfettante da utilizzare deve avere bassa tossicità nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, adatto alla lotta contro gli insetti adulti, ad azione residuale ed abbattente a base di Cipermetrina e Tetrametrina e registrati come presidio medico chirurgico presso il Ministero della Salute.

Ogni intervento di disinfestazione da blatte o scarafaggi deve essere condotto nella piena consapevolezza che il prodotto impiegato non deve costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità utilizzando il principio attivo del prodotto disinfestante registrato come Presidio Medico Chirurgico per uso civile e ambientale.

Affinché gli interventi di disinfestazione abbiano piena efficacia ed ottenere buoni risultati dal punto di vista igienico-sanitario, é necessario intervenire con appropriate azioni mirate rispettando le concentrazioni prescritte di cui alla scheda tecnica.

La disinfestazione deve essere effettuata nel modo classico e cioè nebulizzando, con pompa a pressione con ugello a ventaglio, il liquido nei siti dove si annidano le blatte che a loro volta, per contatto ed ingestione assumono il principio attivo e muoiono.

4) DISINFESTAZIONE da esegursi in tutte le scuole di proprietà comunale.

Le seguenti scuole di proprietà comunale: 1) Elementare Piaggia, 2) Media Garibaldi, 3) Elementare Capo, 4) Elementare Tono, 5) Media L. Rizzo, 6) Elementare D. Piraino, 7) Elementare Sacro Cuore, 8) Media Zirilli, 9) Elementare Grazia, 10) Materna S. Pietro, 11) Elementare Carrubaro, 12) Elementare S. Marina e 13) Elementare Bastione, sono luoghi ove è indispensabile un controllo attento di ogni tipo di infestante volto a garantire a studenti, docenti ed a tutto il personale un ambiente sicuro ed igienicamente protetto.

E' noto che insetti quali blatte, mosche, zanzare, pulci, zecche, etc. sono vettori di microrganismi patogeni responsabili di svariate malattie. Pertanto, studenti e personale scolastico devono poter contare su un ambiente sicuro, pulito e piacevole in cui studiare e lavorare.

Le infestazioni a scuola sono un grave sintomo di scarso controllo dove è necessaria invece la massima allerta contro gli infestanti nocivi per la salute di grandi e piccoli.

Le scuole sono ambienti ideali in cui possono prosperare i parassiti vista l'abbondanza di cibo e aree di rifugio.

L'intervento di che trattasi deve essere condotto nella piena consapevolezza che il prodotto impiegato non deve costituire pericolo per i frequentatori delle strutture utilizzando il principio attivo del prodotto disinfestante registrato come Presidio Medico Chirurgico per uso civile e ambientale.

Per avere piena efficacia ed ottenere buoni risultati dal punto di vista igienicosanitario, é necessario intervenire con appropriate azioni mirate, rispettando le concentrazioni prescritte di cui alla scheda tecnica.

L'intervento di che trattasi dovrà essere effettuato nebulizzando nell'ambiente insetticida secondo le prescrizioni di cui alla scheda tecnica, nonché registrato come presidio medico chirurgico presso il Ministero della Salute.

<u>5)</u> <u>DERATTIZZAZIONE da svolgere in tutte le scuole di proprietà comunale.</u>

Le scuole di competenza comunale nelle quali si intende porre in essere gli inter venti di derattizzazione riguardano: 1) Elementare Piaggia, 2) Media Garibaldi, 3) Elementare Capo, 4) Elementare Tono, 5) Media L. Rizzo, 6) Elementare D. Piraino, 7) Elementare Sacro Cuore, 8) Media Zirilli, 9) Elementare Grazia, 10) Materna S. Pietro, 11) Elementare Carrubaro, 12) Elementare S. Marina e 13) Elementare Bastione,

Le infestazioni di topi nella scuola sono un grave problema. Oltre che dal punto di vista igienico-sanitario, la presenza di topi nelle strutture scolastiche possono causare danni agli impianti elettici, al sistema ed alle apparecchiature informatiche. Le scuole sono ambienti ideali in cui possono prosperare i parassiti vista l'abbondanza di cibo e aree di rifugio. Bisogna garantire a studenti, docenti ed a tutto il personale un ambiente sicuro ed igienicamente protetto.

Stante che la derattizzazione viene eseguita in ambienti dove è fortemente frequentato da persone, l'utenza deve essere messa nella condizione di **non interferire con l'intervento di derattizzazione.**

Ciò si realizza fondamentalmente rendendo inaccessibili i prodotti all'utenza ed al personale non autorizzato (ma anche agli animali non target) ed eseguendo gli interventi in orari in cui il personale non è presente.

Pertanto l'intervento dovrà essere eseguito posizionando all'interno delle strutture trappole per interno con attrattore e collante, avendo cura di posizionare all'esterno delle stesse strutture erogatori per esterno a fissaggio con prodotto topicida.

L'intervento di che trattasi deve essere condotto nella piena consapevolezza che il prodotto impiegato non deve costituire pericolo per i frequentatori delle strutture utilizzando un prodotto con principio attivo registrato come Presidio Medico Chirurgico per uso civile e ambientale.

<u>6) DISINFESTAZIONE aree di pertinenza Castello di Milazzo.</u>

L'intervento di disinfestazione delle aree di pertinenza del Castello di Milazzo, che consta di una superficie di 25.000 mq, è mirata contro la presenza e la proliferazione di insetti striscianti, e in particolare contro le zecche.

L'intervento si rende necessario al fine di ripristinare le condizioni igienicosanitari del sito ed evitare ogni nocumento al personale che opera all'interno del Castello ed ai visitatori. E' noto che detti insetti quali mosche, zanzare, pulci, zecche, etc., sono vettori di microrganismi patogeni responsabili di svariate malattie. Affinché l'intervento di disinfestazione contro gli insetti striscianti (tra cui le zecche) abbia piena efficacia e ottenere buoni risultati dal punto di vista igieni-co-sanitario, è necessario agire direttamente su tutta la superficie ponendo particolare attenzione alla vegetazione infestante ove si annidano le zecche.

La caratteristica del prodotto disinfettante da utilizzare deve avere bassa tossicità nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, adatto alla lotta contro gli insetti striscianti, ad azione residuale ed abbattente, registrati come presidio medico chirurgico presso il Ministero della Salute.

L'intervento deve essere eseguito mediante attrezzatura adeguata che permette la nebulizzazione del disinfestante e si intende comprensivo della fornitura dei prodotti e preparati.

Nell'utilizzo dei disinfestanti dovranno essere rispettate le indicazioni impartite dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego e, pertanto, in nessun caso si dovrà derogare dalle indicazioni riportate sull'etichetta o nella scheda tecnica dei prodotti di che trattasi.

La diluizione del preparato insetticida da utilizzare per la nebulizzazione deve avere una concentrazione max, in osservanza a quanto prescritto nella scheda tecnica.

7) DERATTIZZAZIONE aree di pertinenza Castello di Milazzo.

Al fine di predisporre adeguate misure di controllo delle popolazioni di roditori infestanti all'interno del Castello di Milazzo e fare fronte all'alta prolificità della specie induce a porre in essere un intervento di derattizzazione finalizzato a contenere la presenza di detti mammiferi roditori.

I prodotti da impiegare per la derattizzazione devono essere anticoagulanti a bassa tossicità e registrati presso il Ministero della Salute.

Nell'utilizzo dei rodenticidi dovranno essere rispettate le indicazioni impartite dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego e, pertanto, in nessun caso si dovrà derogare dalle indicazioni riportate sull'etichetta o nella scheda tecnica dei prodotti di che trattasi.

I principi attivi possono essere scelti tra i seguenti: *Bromadiolone; Difenacoum; Brodifacoum.*

La distribuzione dell'esca rodenticida deve essere posta nei siti **inaccessibili all'uomo** (ma anche agli animali non target).

8) DISINFESTAZIONE Immobili comunali.

L'intervento di disinfestazione degli immobili comunali ove si svolge attività i-stituzionale: 1) Palazzo Municipale, via F. Crispi, 2) Uffici Paladiana, via F. Crispi, 3) Sala a vetri Paladiana, via F. Crispi, 4) Uffici Settore Turismo, via Caio Duilio, 5) Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, salita Cappuccini, 6) Palazzo d'Amico, Lungomare Garibaldi, 7) Uffici Corpo di Polizia Locale, via S. Paolino, 8) Teatro Trifiletti, via Cumbo Borgia, i rende necessario al fine di garantire al personale comunale e alla numerosa utenza che frequenta gli uffici comunali un ambiente sicuro e igienicamente protetto. Per quanto evidenziato sopra le strutture comunali sono ambienti ideali in cui possono prosperare i parassiti.

Pertanto, l'intervento di disinfestazione deve essere espletato nella piena consape volezza che il prodotto impiegato non deve costituire pericolo per i frequentatori delle strutture utilizzando il principio attivo del prodotto disinfestante registrato come Presidio Medico Chirurgico per uso civile e ambientale.

Per avere piena efficacia ed ottenere buoni risultati dal punto di vista igienicosanitario, é necessario intervenire con appropriate azioni mirate, rispettando la concentrazione più alta prescritta nella scheda tecnica.

9) DERATTIZZAZIONE Immobili comunali.

L'intervento di disinfestazione è previsto negli immobili comunali ove si svolge attività istituzionale di seguito elencati: 1) Palazzo Municipale, via F. Crispi, 2) Uffici Paladiana, via F. Crispi, 3) Sala a vetri Paladiana, via F. Crispi, 4) Uffici Settore Turismo, via Caio Duilio, 5) Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, salita Cappuccini, 6) Palazzo d'Amico, Lungomare Garibaldi, 7) Uffici Corpo di Polizia Locale, via S. Paolino, 8) Teatro Trifiletti, via Cumbo Borgia.

Le infestazioni di topi negli immobili rappresentano un grave problema.

Oltre che dal punto di vista igienico-sanitario, la presenza di topi nelle strutture comunali possono causare danni agli impianti elettici, al sistema ed alle apparecchiature informatiche.

Bisogna garantire all'utenza ed al personale un ambiente dal punto di vista igienico-sanitario sicuro.

Tenuto conto che l'intervento di derattizzazione viene eseguito in ambienti dove è fortemente frequentato da persone, l'utenza deve essere messa nella condizione di **non interferire nelle operazioni di disinfestazione.**

Ciò si realizza fondamentalmente rendendo inaccessibili i prodotti all'utenza ed al personale non autorizzato (ma anche agli animali non target), eseguendo gli interventi in orari in cui il personale e utenza non è presente.

Pertanto l'intervento dovrà essere eseguito posizionando all'interno delle strutture trappole per interno con attrattore e collante, avendo cura di posizionare all'esterno delle stesse strutture erogatori per esterno a fissaggio con prodotto topicida.

L'intervento di che trattasi deve essere condotto nella piena consapevolezza che il prodotto impiegato non deve costituire pericolo per i frequentatori delle strutture utilizzando un prodotto con principio attivo registrato come Presidio Medico Chirurgico

Gli interventi previsti nei servizi saranno prestati nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal capitolato speciale di appalto, dal presente accordo, e delle prescrizioni normative in materia.

L'appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'effettuazione degli interventi, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della stazione appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente accordo, nel capitolato, nei contratti attuativi e nei loro allegati, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente accordo.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali.

ARTICOLO 5

Modalità di stipulazione dei contratti attuativi

I contratti attutivi dell'accordo quadro sono stipulati "ad intervento", come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'accordo quadro e l'importo massimo contrattuale sarà comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L'importo di ogni contratto attuativo dell'accordo quadro sarà determinato applicando ai prezzi posti a base di gara il ribasso d'asta offerto, fino al raggiungimento dell'importo stabilito dallo stesso contratto. La somma complessiva degli importi dei contratti attuativi non potrà superare comunque l'ammontare di € 89.449,84.

Ad ogni contratto attuativo sarà allegato il computo metrico estimativo degli interventi e il relativo quadro economico, con l'avvertenza che le tipologie degli interventi e le relative quantità devono intendersi indicative e formeranno oggetto di esatta quantificazione e contabilizzazione al termine dell'esecuzione. Il contratto attuativo dovrà indicare la durata dei servizi.

La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà comunque affidare al contraente dell'accordo quadro l'esecuzione di tutte le tipologie di interventi rientranti nell'accordo medesimo.

Nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'accordo quadro.

ARTICOLO 6 Garanzie e coperture assicurative

L'offerta del concorrente dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base d'asta ai sensi dell'art, 93 del D.Lgs 50/2016

A garanzia degli impegni assunti e dell'osservanza del presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà versare nelle forme stabilite dalla legge una cauzione definitiva nella misura e con le modalità definite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Resta, comunque, salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'esecutore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della cauzione avverrà in uno con la liquidazione della rata di saldo.

ARTICOLO 7

Qualificazione concorrenti e criterio di aggiudicazione

L'assunzione del contratto da parte della Ditta esecutrice è subordinata al possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative sia nazionali, sia regionali ed a quant'altro meglio specificato nel disciplinare di gara a cui si fa pieno ed integrale rinvio.

Fermo restando il rispetto che i concorrenti devono dimostrare, mediante apposita dichiarazione, della sussistenza dei requisiti generali prescritti dal decreto legislativo 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto deve avvenire nel rispetto delle norme regionali e nazionali che disciplinano l'affidamento di servizi sottosoglia, e comunque nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

ARTICOLO 8

Conoscenza delle condizioni e delle norme del contratto

L'assunzione del servizio di cui al presente Capitolato implica da parte dell'esecutore la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano.

In particolare il concorrente al momento della partecipazione alla gara è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti:

- la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano il contratto, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere il contratto;
- b) di avere accertato la consistenza, di aver accertato le condizioni di accessibilità dei luoghi e di aver preso piena cognizione del loro stato attuale;
- c) di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, sul costo della mano d'opera e su quanto altro dovuto per il rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, in ordine alle condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza.

In definitiva, l'esecutore non potrà nel corso dell'esecuzione dl contratto eccepire la mancata conoscenza di condizioni oggettive o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

ARTICOLO 9

Osservanza delle disposizioni legislative vigenti

L'esecutore del contratto è tenuto alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione de contratto, oltre che dal presente Capitolato d'appalto.

In particolare si richiamano le norme previste:

- a. dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016;
- b. dal Regolamento si esecuzione ed attuazione del codice dei contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010, per la parte non abrogata prevista dal decreto
- c. da tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per la fornitura di beni e servizi;

- d. dalle leggi e disposizione vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
- e. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- f. dalle leggi e patti sindacali;
- g. dal regolamento dei contratti del Comune di Milazzo;
- h. da tutte le norme in materia di antimafia;
- i. da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi del lavoro.

L'esecutore è, inoltre, tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

ARTICOLO 10 Stipulazione del contratto

La firma del contratto dovrà avvenire entro il termine fissato dalla normativa vigente con la quale viene comunicata l'avvenuta aggiudicazione ai sensi della vigente

Nel contratto sarà dato atto che l'esecutore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato d'appalto.

Con la lettera di cui sopra il Comune è tenuto ad assegnare un termine per la consegna dei documenti necessari alla stipulazione del contratto ove non ancora presentati.

Alla scadenza del termine così determinato e senza ulteriori avvisi, l'Amministrazione, in caso di inadempimento, procede a mezzo pec o telegramma alla formale diffida dell'esecutore ad adempiere agli obblighi sopra descritti.

Qualora l'aggiudicatario non adempia nei successivi dieci giorni dal ricevimento della diffida decadrà dall'aggiudicazione e l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'esecutore produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell' Amministrazione stessa:

- Dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/91;
- Garanzie e coperture assicurative di cui all'Articolo 10;
- Documentazione Antimafia in relazione all'importo contrattuale ed a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- Dichiarazione indicante lo specifico contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Altra documentazione prevista per legge.

ARTICOLO 11

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto in ordine di prevalenza:

- → Capitolato speciale d'appalto;
- → Provvedimento di aggiudicazione;
- → Verbale delle operazioni di seggio di gara con tutti gli atti nello stesso richiamati;
- → Perizia redatta dal 4° Settore "Ambiente e Territorio" 3° Servizio "Tutela Ambiente e Servizio Idrico Integrato" con gli atti nella stessa richiamati;
- → Documento di valutazione dei rischi redatto dall'esecutore ai sensi di legge;

ARTICOLO 12

Domicilio - recapito - rappresentanza dell'esecutore

Per tutti gli effetti del contratto, l'esecutore elegge il proprio domicilio a Milazzo, presso la sede legale dell'Impresa, oppure, nel caso di Impresa avente sede fuori comune presso la casa comunale.

L'esecutore deve essere sempre in comunicazione diretta con il direttore dell'esecuzione del contratto e/o con il Responsabile del procedimento; a tale effetto deve stabilire un recapito telefonico al quale essere reperibile giornalmente. Qualunque sia la forma dell'impresa, l'esecutore potrà assolvere gli adempimenti amministrativi derivanti dal contratto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato e la cui procura dovrà essere trasmessa all'Amministrazione in originale o in copia autenticata.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione. Tutte le comunicazioni e intimazioni relative al contratto possono essere fatte al domicilio eletto.

ARTICOLO 13

Documento di valutazione dei rischi

(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'esecutore è tenuto all'applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 al presente contratto o a singoli interventi che verranno eseguiti nel corso del contratto medesimo.

Per le lavorazioni che non necessitano di apprestamenti particolari per garantire la sicurezza i prezzi comprendono la quota parte riguardante l'esecuzione dei suddetti apprestamenti.

L'esecutore è tenuto all'applicazione delle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 14

Trattamento e tutela dei lavoratori

L'esecutore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei servizio costituente l'oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolge il servizio medesimo ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'obbligo, in particolare, si estende all'osservanza delle clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività ed a provvedere all'accantonamento dei relativi importi nei modi e nelle forme negli stessi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'esecutore fino alla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dal carattere e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'esecutore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'esecutore deve produrre alla Stazione appaltante al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, se già effettuate e comunque non oltre dieci giorni, copia delle comunicazioni effettuate agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS, Cassa Prev. Dirigenti Ind., etc.), INAIL.

Lo stesso esecutore, inoltre, è obbligato a prestare ogni utile collaborazione al direttore dell'esecuzione del contratto affinché lo stesso:

- a) possa verificare il rispetto, da parte della medesima Impresa e delle altre Imprese comunque impegnate nell'esecuzione del contratto, delle norme in materia di collocamento, di assistenza e di previdenza e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata;
- b) possa ottenere tempestivamente, in occasione di ogni pagamento il DURC ovvero i certificati di regolarità contributiva INPS, INAIL ed eventuale Servizio Contributi Agricoli Unificati <u>per essere allegati alla documentazione relativa</u> allo stato di avanzamento e al certificato di pagamento;
- c) possa verificare e ottenere, mensilmente, le copie dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali;
- d) ottenga prontamente, in sede di stesura del certificato di verifica di conformità, il DURC e le certificazioni di regolarità contributiva finale rilasciata dai suddetti Enti (INPS, INAIL, etc.).

ARTICOLO 15 Tutela economica dei lavoratori

A garanzia degli obblighi posti a carico dell'esecutore dall' articolo 14, dalle norme dei contratti collettivi di lavoro e dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% a carico dell'esecutore.

L' importo di tale ritenuta, ove gli Enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze all' Amministrazione, è svincolato in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

In caso di inadempienza, l' Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi Enti che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

Le somme derivanti dalla suddetta ritenuta possono anche essere utilizzate nel corso dell'esecuzione del contratto dalla Stazione appaltante, se richiesta nelle forme di legge, per il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi dovuti dall' esecutore agli Enti competenti.

In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti, l'esecutore del contratto viene invitato dal responsabile del procedimento a provvedervi tempestivamente e comunque non oltre i successivi quindici giorni.

Ove l' esecutore del contratto non dovesse adempiere alla richiesta del responsabile del procedimento l' Amministrazione, fermo restando la possibilità di valersi della cauzione definitiva come previsto dall'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all' articolo 45 del presente Capitolato e ad informare gli Organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell' esecutore, può in applicazione dell' articolo 5 del D.P.R. 207/2010 pagare anche incorso d' opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' esecutore.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'Impresa esecutrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l' esecutore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal Capitolato.

Per le detrazioni ed eventuale sospensione di pagamento di cui sopra, l'esecutore del contratto non può opporre eccezioni all' Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimenti.

ARTICOLO 16

Responsabilità dell'esecutore del contratto e Rappresentante tecnico

L'esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del contratto, tuttavia ove non conduce o dirige personalmente il servizio è tenuto a nominare, per atto con firma autenticata, un responsabile tecnico.

Il predetto responsabile, ove non fosse dipendente stabile dell'esecutore, dovrà dichiarare per iscritto di accettare l'incarico e dovrà essere prontamente reperibile anche telefonicamente.

ARTICOLO 17 Subappalto

E' vietato cedere o subappaltare il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati.

Qualora l'impresa intende avvalersi di noli deve produrre in sede di gara apposita e specifica dichiarazione. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego all' autorizzazione.

La stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, può avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione alle seguenti condizioni:

- 1. che l' esecutore del contratto abbia indicato all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende concedere a nolo;
- 2. che l'esecutore del contratto provveda, almeno 20 giorni prima della data di avvio dell'esecuzione del servizio e/o forniture, al deposito del contratto presso la Stazione appaltante;
- 3. che non sussista, nei confronti dell' affidatario del contratto di nolo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/65 n. 575 e successive modificazioni.

L'autorizzazione, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, può essere negata anche nel caso in cui l' Amministrazione ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. <u>E' rilevante</u> ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi e noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l' esecuzione dello stesso servizio.

ARTICOLO 18

Responsabilità dell'esecutore del contratto

L'esecutore del contratto è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecate alle persone e alle cose, sia del Comune che dei terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'esecutore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con i rappresentati dell'esecutore stesso.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione comunale, senza che l'esecutore del contratto possa sollevare eccezione alcuna.

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'esecutore.

ARTICOLO 19

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposta dal responsabile del procedimento e deve avere luogo improrogabilmente, entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Dell'avvio viene steso verbale in doppio esemplare ed in contraddittorio con l'esecutore, firmato da quest'ultimo e dal direttore dell'esecuzione del contratto; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento del servizio.

L'avvio del contratto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli da 302 a 304 del citato Regolamento.

2.Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art 1, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace quando il contratto ha per oggetto beni o servizi che

per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito in contratto, devono essere immediatamente consegnati o svolti, nonchè in casi di comprovata urgenza;

- 3. Qualora l'esecutore del contratto non si presenti nel giorno stabilito per l'avvio dello stesso gli verrà assegnato dal Responsabile del procedimento un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi decorso infruttuosamente il quale la Stazione appaltante può procedere alla rescissione del contratto in danno e, quindi, a stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, previo incameramento della cauzione definitiva e fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.
- 4. Al momento della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto l'esecutore, oltre agli atti, documenti, deleghe, procure, etc. (responsabile dell'impresa, incaricati a vario titolo per la sicurezza, recapiti, etc. etc.) richieste dalla vigenti norme e dal presente Capitolato d'Appalto non prodotte prima della stipula del contratto deve consegnare copia delle comunicazioni di avvio dell'esecuzione inviate agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS, Cassa Prev. Dirigenti Ind., etc.), all' INAIL e al Servizio Contributi Agricoli Unificati, se già effettuate. Diversamente deve provvedere all'adempimento nei successivi dieci giorni.
- 5. L'avvio dell'esecuzione del contratto <u>deve intendersi riferita all'intero contratto</u>. Infatti, per l'esecuzione dei singoli interventi, delle forniture e di quant'altro annesso e connesso all'oggetto del contratto si procederà <u>con singoli ordini</u> di volta in volta impartiti dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se persona diversa.

Questi devono essere redatti in duplice esemplare e devono contenere l'indicazione delle prestazioni da eseguire, il tempo utile assegnato all'esecutore per l'inizio e per l'esecuzione e quant'altro necessario per la buona esecuzione. Uno degli esemplari dell'atto di cui sopra deve essere firmato dall'esecutore o dal suo legale rappresentante in segno di ricevuta e conservato agli atti del Comune. Agli ordini anzidetti possono essere allegati computi, schizzi, etc.

Nel corso di esecuzione della prestazione ordinata il direttore dell'esecuzione del contratto ha facoltà di disporre altro ulteriore ordine di intervento nel solo caso di prestazioni ritenute urgenti ed indifferibili.

ARTICOLO 20 **Avvio dell'esecuzione del servizio e/o fornitura**

L'Appaltatore dovrà provvedere all'inizio del servizio entro e non oltre il termine di giorni cinque naturali consecutivi dalla data di consegna dello stesso.

I vari interventi dovranno avere concreto inizio entro il termine assegnato dal responsabile tecnico del servizio con l'ordine di lavoro di cui al comma cinque dell'articolo 20.

Per ogni giorno successivo ai termini di cui agli ordini di lavoro, senza che si sia dato <u>effettivo e concreto</u> inizio degli stessi, sarà applicata una penale giornaliera nell' importo indicato dagli artt. 21 e 36.

Ove il ritardo dovesse protrarsi, senza giustificato motivo, oltre i 10 (dieci) giorni dalla consegna, si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 21

Termine ultimazione servizi - Penale

Il tempo utile per ultimare il servizio di volta in volta ordinato, si intende valutato in giorni naturali successivi, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.

Con la dizione "giorni-consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio del servizio od interruzione nella esecuzione dello stesso che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque causa imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione del contratto.

L'ultimazione del servizio deve risultare da apposito "verbale" redatto in contraddittorio.

In caso di ritardato nell'adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate, le penali indicate esplicitamente all'articolo 37, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto le penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nel certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione a debito dell'esecutore del contratto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e quarto vanno applicati ai singoli interventi disposti dal direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 22 **Proroghe**

Qualora si verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all' esecutore del contratto, è facoltà della Stazione appaltante concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei singoli interventi ai sensi delle vigenti normative.

La richiesta può essere concessa una sola volta per ogni intervento per motivi eccezionali su richiesta motivata dell'esecutore del contratto, inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della prevista scadenza.

L'accoglimento o il diniego della istanza è di competenza del responsabile del procedimento che vi provvede entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere concesse nel complesso non più di cinque proroghe.

ARTICOLO 23

Disciplina nei luoghi di lavoro - Responsabile per conto dell'esecutore del contratto

L'esecutore del contratto deve mantenere la perfetta disciplina nel luogo di lavoro, impegnandosi ad osservare e a fare osservare ai propri agenti, operai e dirigenti le obbligazioni nascenti dal contratto.

L' esecutore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizi oe/o fornitura.

L'organizzazione del servizio è assunta dal titolare dell'Impresa o dal dipendente all'uopo formalmente incaricato dall'esecutore del contratto ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato.

Il predetto, ove non fosse dipendente stabile dell'esecutore, dovrà dichiarare per iscritto di accettare l'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata del servizio, in luogo prossimo agli stessi.

In presenza di contratto affidato ad Associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione del servizio per conto dell'esecutore del contratto è attribuito mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel luogo di lavoro.

Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all' esecutore, di esigere il cambiamento del direttore per conto dell'Impresa, dei dirigenti, degli agenti, e degli operai dell'esecutore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L' esecutore del contratto è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei predetti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 24 Opere provvisionali e mezzi d'opera

L'esecutore del contratto è l'unico responsabile degli eventuali danni alle cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Quanto sopra è applicabile anche ai macchinari ed ai mezzi d'opera.

ARTICOLO 25 **Svolgimento del contratto e ordine del servizio**

L'esecutore del contratto, in linea generale, ha la facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per darlo perfettamente compiuto, purché - a giudizio della Direttore dell'esecuzione del contratto - ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del servizio e/o fornitura ed agli interessi del Comune.

L' Amministrazione, tuttavia, si riserva il diritto di stabilire, la precedenza od il differimento di un determinato tipo di prestazione, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora il responsabile del procedimento ravvisi la necessità che il servizio sia eseguito in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all' esecutore del contratto che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Ove consentito dagli accordi sindacali, l'esecutore potrà eseguire il servizio oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione al Responsabile del procedimento che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso

l'esecutore del contratto non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

ARTICOLO 26 Ordini di servizio

Tutte le disposizioni del direttore dell'esecuzione e/o del responsabile del procedimento sono impartite con "ordine di servizio".

L'ordine di servizio va comunicato personalmente e direttamente all' esecutore del contratto che ne deve rilasciare ricevuta per avvenuta conoscenza e consegna. L' esecutore al momento della consegna ha diritto di formulare sullo stesso ordine di servizio le sue osservazioni o rilievi.

Nel caso in cui l' esecutore non conduce personalmente il servizio, l'ordine di servizio va consegnato alla persona che lo rappresenta nella condotta del servizio munita di mandato di rappresentanza di cui all'articolo 12 del presente Capitolato.

Nelle ipotesi di assenza dell'esecutore o del rappresentante di cui sopra o anche nei casi di rifiuto alla firma, gli ordini di servizi possono essere validamente consegnati mediante trasmissione a mezzo pec o telegramma o raccomandata al domicilio eletto in contratto come da articolo 12.

Ai fini della ricezione dei normali ordini, l'esecutore o la persona che lo rappresenta nella condotta del servizio è obbligato a presentarsi settimanalmente, nelle ore all'uopo indicate, presso l'Ufficio del direttore dell'esecuzione per ritirare gli eventuali ordini e disposizioni.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 21 si precisa che qualora agli ordini di esecuzione dei **singoli interventi** impartiti dal Direttore dell'esecuzione non venisse data esecuzione entro i successivi tre giorni lavorativi, il direttore contesterà l'inadempienza con apposito atto scritto da notificare tempestivamente all'esecutore, previa applicazione della penale giornaliera fissata all'art. 37, ferma restando la responsabilità dell'esecutore per danni causati a terzi in conseguenza della mancata prestazione.

Se anche con questo provvedimento, gli ordini emanati non dovessero trovare attuazione entro i successivi cinque giorni lavorativi, il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, con tutte le conseguenze di legge, senza ulteriori contestazioni, diffide, etc..

ARTICOLO 27 Sospensioni e riprese

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), del Rego-

lamento qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli <u>articoli 159 e 160</u> del Regolamento, in quanto compatibili.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui sopra. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ARTICOLO 28 Ultimazione dei singoli interventi

L'esecutore del contratto è tenuto a comunicare l'ultimazione dei singoli interventi al direttore dell'esecuzione secondo le modalità indicate al successivo articolo.

ARTICOLO 29

Ultimazione del servizio e dei singoli interventi

Lo stesso giorno in cui avviene l'ultimazione dei singoli interventi e dell'esecuzione del contratto l'esecutore è tenuto a darne comunicazione scritta al direttore dell'esecuzione.

Quest'ultimo, previo preavviso, provvede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l' esecutore e rilascia, <u>anche per il singolo intervento</u>, il certificato di ultimazione delle prestazioni secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 309, comma c) del Regolamento.

ARTICOLO 30

Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito elencati.

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

Nei casi previsti al comma 1, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

ARTICOLO 31 Revisione periodica del prezzo

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto per tutta la durata dello stesso in quanto il prezzo pattuito contrattualmente è immodificabile.

ARTICOLO 32 Divieto di cessione di contratto e di credito

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

L'esecutore del contratto può cedere il credito vantato nei confronti dell' Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti da impresa.

La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all' Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.

L' Amministrazione può, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Per cessione del corrispettivo di appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ARTICOLO 33

Accertamento dell'esecuzione del contratto e contabilizzazione

Il direttore dell'esecuzione del contratto può procedere in qualunque momento all'accertamento dei servizi prestati e delle forniture.

Ove l'esecutore del contratto non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

ARTICOLO 34

Rate di acconto - saldo - fatturazione

L'accertamento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità verrà eseguito dal direttore dell'esecuzione l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è avvenuta l'avvio dell'esecuzione del contratto; gli accertamento successivi verranno eseguiti, con cadenza bimestrale, l'ultimo giorno del mese.

Sul certificato di pagamento, conseguente all'accertamento e all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, dovranno essere operate le ritenute di cui all'art. 15 del presente C.S.A.

Al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite si procederà successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione.

Alla liquidazione verranno allegati i prescritti atti contabili (fatture, durc, etc.).

L' impresa deve presentare fattura in originale e tre copie.

Le fatture intestate al Comune di Milazzo devono necessariamente contenere:

L'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB e IBAN) autorizzata all' incasso, oppure il numero di conto corrente postale.

➤ Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione appena intervenuta l'esecutività dell'impegno contabile.

ARTICOLO 35 Ritardi nel pagamento degli acconti e della rata di saldo

Il certificato di pagamento dovrà essere emesso entro e non oltre i 45 giorni successivi alla data prevista al precedente articolo.

Il ritardo dell'emissione, rispetto al termine sopra indicato, del certificato di pagamento per cause imputabili alla stazione appaltante comporta la corresponsione all'esecutore degli interessi legali.

Qualora il ritardo superi il termine di sessanta giorni, compete all'esecutore la corresponsione degli interessi moratori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

ARTICOLO 36 **Penali**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali sono valutate in misura giornaliera dell'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Per il presente contratto la penale resta fissata nella misura giornaliera dell'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono computate nella rata di saldo a debito dell' Appaltatore.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ARTICOLO 37

Contestazioni dell'esecutore del contratto

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

E' altresì facoltà dell'esecutore aggiungere al certificato di verifica di conformità le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ARTICOLO 38 Pagamento oneri per la sicurezza

L' importo complessivo relativo ai costi per la sicurezza previsti nell'accordo quadro e nel presente Capitolato all'articolo 3, verrà computato ad ogni rata in proporzione percentuale all'avanzamento del servizio.

Si precisa che nell'importo relativo agli oneri per la sicurezza sono conteggiati anche i costi che l' impresa dovrà assumere per l' allestimento di opere provvisionali nel pieno rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 39 Verifiche - Accertamenti

Eventuali verifiche e accertamenti propedeutici o comunque indispensabili per consentire il rilascio del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione finale e non rientranti nella specifica attribuzione del Direttore dell'esecuzione o di altri dipendenti della Stazione appaltante debbono avere luogo per tempo al fine di consentire il rispetto dei termini fissati dalla legge, dal Regolamento e dal presente Capitolato speciale per la conclusione delle operazioni. Il Direttore dell'esecuzione del contratto che conduce le operazioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione può farsi coadiuvare nelle operazioni di accertamento da altro dipendente comunale avente specifiche competenze nella materia.

ARTICOLO 40 **Verificazioni, difetti e mancanze nell'esecuzione**

L'esecutore del contratto, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità il personale e i mezzi necessari per eseguire le operazioni di riscontro e quant'altro ritenuto indispensabile per condurre le operazioni di verifica finalizzate al rilascio del certificato di verifica di conformità.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo, dispongono che sia provveduto d'ufficio deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Qualora l'esecutore non dovesse ottemperare a tali obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità potrà disporre che si provveda d'ufficio. La relativa spesa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito dell' esecutore. In tal caso il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a quando non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni prescrittegli.

ARTICOLO 41 Manutenzione delle opere

Sino a quando non è stato posto in essere, con esito favorevole, il certificato di verifica di conformità anche per il singolo intervento o quello finale l'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria attinente alle prestazioni contrattuali dovrà essere eseguita a cura e spese dell'esecutore.

Pertanto, per tutto il periodo intercorrente tra l'ultimazione della prestazione contrattuale e l'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, salve maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del c.c., l'esecutore è garante delle forniture e/o servizi eseguiti obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza del loro utilizzo.

ARTICOLO 42 Verifica di conformità

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto L'attività di verifica di conformità è finalizzata a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Nel caso in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità della prestazione contrattuale, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale (anche mediante acquisizione di certificazioni di qualità e/o documentazione di contenuto analogo).

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione.

Nei casi di contratti di forniture e servizi con prestazioni continuative o nei casi in cui la natura dei prodotti o dei servizi lo richiede, la verifica di conformità è obbligatoria in corso di esecuzione.

E' comunque facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità deve essere conclusa entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore ed al responsabile del procedimento con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibile al soggetto incaricato della verifica di conformità il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto incaricato della verifica per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione da tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore che, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui l'esecutore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Per quanto riguarda le modalità di conduzione delle operazioni, delle visite e del procedimento di verifica di conformità, dei rapporti del soggetto incaricato della verifica con l'esecutore e con la Stazione appaltante e per quanto non disciplinato dal presente Capitolato si fa pieno rinvio alle norme del Titolo IV del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 43 Certificato di verifica di conformità

Il soggetto incaricato rilascia il certificato della verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato è trasmesso per la sua accettazione all'esecutore il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del certificati di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore.

Per le prestazioni contrattuali inferiori alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) e b) del codice (D.Lgs. n. 50/2016) la Stazione Appaltante può richiedere, in luogo del certificato di verifica di conformità, al direttore dell'esecuzione l'emissione di una attestazione di regolare esecuzione che dovrà essere confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre i quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 325 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di procede ai sensi dell'art. 324 del soprarichiamato Regolamento.

ARTICOLO 44 Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può avere luogo per reati accertati nei confronti dell'appaltatore o per gravi inadempienze.

Rientra nei compito del responsabile del procedimento, dopo l'espletamento delle procedure valutare caso per caso se ricorre la necessità e l'opportunità di proporre alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

La proposta del responsabile del procedimento e la decisione del competente organo della stazione appaltante devono essenzialmente tenere presente:

- a. le prestazioni eseguite e quelli ancora da eseguire per la definizione del contratto;
- b. le eventuali conseguenze sulle finalità dell'intervento;

Costituiscono causa di risoluzione del contratto:

- 1) un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
- 2) una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della Stazione appaltante di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- 3) una sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- 4) grave inadempimento alle obbligazioni del contratto;
- 5) grave irregolarità e ritardo nelle esecuzione del servizio e/o fornitura;
- 6) la presenza sul lavoro di persone non autorizzate;
- 7) la presenza di subappaltatori o fornitori non autorizzati;
- 8) quando la somma delle penali applicate supera il 10% dell'importo contrattuale.

Presupposto dell'ipotesi di cui al n° 4 è che l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo siano non solo gravi, ma tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto del contratto.

In tali casi il direttore dell'esecuzione del contratto redige e trasmette al Responsabile del procedimento, se persona diversa, una relazione dettagliata sui fatti. Il Responsabile del procedimento avuta piena cognizione della relazione e riconosciute valide le argomentazioni ed i fatti esposti indica al direttore dell'esecuzione del contratto le contestazioni da formulare all'esecutore dando così avvio al procedimento disciplinato dall'art. 135 del codice.

In questi casi il direttore dell'esecuzione del contratto assegna all'esecutore un termine, non inferiore a dieci giorni, per compiere le operazioni in ritardo. Scaduto l'anzidetto termine il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, in contraddittorio con l'esecuzione o in mancanza alla presenza di due testimoni, se i lavori sono stati eseguiti e redige un processo verbale da inviare tempestivamente al responsabile del procedimento.

Qualora dal verbale emerga che l'inadempimento permane, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, può decidere per la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 45 **Foro competente**

Per qualsiasi controversia è competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

ARTICOLO 46 Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'esecutore.

ARTICOLO 47 **Definizioni delle controversie**

Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'esecutore del contratto eventualmente sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e non definite in via amministrativa sono rinviate alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

E', comunque, sin da ora esclusa ogni competenza arbitrale.

IL RUP Dott. Paolo Gullì